



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA

Avviso Pubblico
per Manifestazioni d'interesse

finalizzate al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'attivazione di
Servizi di Pronto Intervento Sociale
a favore di famiglie e individui residenti nei Comuni del Consorzio

Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale REACT-EU CUP
B31H22000140006

Quota servizi fondo povertà 2020 CUP B3120004140003

Quota servizi fondo povertà 2021 CUP B31H21000010003

Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2018) CUP G31E18000230008

Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2019) B39G23001570003

Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2020) B39G23001580003

Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2021) B39G23001590003

Consorzio dei Servizi Sociali "Pomezia - Ardea"
Ambito Rm 6.4

Comuni di

POMEZIA ED ARDEA

Premessa

- ai sensi dell'art. 43 comma 1 della L.R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", la DGR n. 600/2017 ha individuato il Distret-

- to socio-sanitario RM 6.4, corrispondente ai Comuni di Ardea e Pomezia, quale ambito territoriale ottimale per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali;
- il Consiglio Comunale di Pomezia con D.C.C. n. 46/2021 e il Consiglio Comunale di Ardea con D.C.C. n. 56/2021 hanno deliberato di costituire, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 267/2000, il “Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea”; con atto Repertorio n. 33454/2021 del 15/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la costituzione del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea tra i comuni Pomezia ed Ardea;

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Sociale di Zona (PSdZ) 2021-2023, il presente Avviso ha come obiettivo, l'attivazione di un Servizio che affronti l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile in stretto collegamento con i servizi sociali territoriali. Il tutto attraverso l'attivazione di interventi volti ad offrire sostegno a specifici target, in particolare persone senza dimora e adulti in situazioni di emergenza sociale anche attraverso servizi di prima assistenza, nonché l'assegnazione su richiesta emergenziale da parte del Servizio Sociale Professionale di politiche a favore di individui e famiglie in condizione di fragilità economica, disagio e rischio esclusione sociale o in condizioni di grave marginalità.

Le azioni sono sostenute economicamente dalle varie fonti di finanziamento di natura comunitaria, nazionale e regionale di cui il Distretto RM 6.4 beneficia ed in particolare PON Inclusione, Fondo Povertà ed estrema povertà:

- Sovvenzione PON, Progetti Interventi Sociali (PrInS) pari ad € 75.833,12;
- Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP 2020) pari ad € 45.000,00;
- Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP 2021) pari ad € 170.000,00;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2018) pari ad € 13.136,33;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2019) pari ad € 13.224,35;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2020) pari ad € 13.224,35;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2021) pari ad € 12.657,34;

Riferimenti normativi:

- il Regolamento UE n. 241 del 12/02/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- art. 118, quarto comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- L. n. 241 del 07/08/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.12, che prevede “... le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualsiasi genere la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo”; D.lgs n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- L. n. 328 del 08/11/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- D.lgs n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore, che prevede all'art. 55 che le Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della L. n. 241 del 07/08/1990;
- D.M. n. 72 del 31/03/2021, Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/ 2021;
- art. 7 del D.P.C.M. del 30/03/2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. n. 328 del 08/11/2000;
- L.R., n. 11 del 10/08/2016, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.

Art. 2. Obiettivi dell'Avviso

Il Consorzio, ritiene opportuno attivare un sistema di tutela emergenziale universale a favore di tutte le famiglie e gli individuo residenti sul territorio.

In particolare, il Consorzio intende attivare un Servizio di **Pronto intervento** a favore dell'intera comunità sociale, a supporto di ogni possibile accadimento di natura emergenziale sociale e socioassistenziale.

Il servizio prevede l'attivazione di un **Sistema di reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno**, curato, nelle ore di apertura dei servizi di segretariato sociale comunale, dal personale alle dirette dipendenze del Consorzio, e nelle ore di chiusura, nelle ore notturne e nei giorni festivi, da Soggetto del terzo settore identificato a seguito del presente avviso per manifestazione di interesse per la coprogettazione degli interventi.

La **Centrale** rileva ogni possibile emergenza e organizza, a seguito di valutazione professionale, l'immediato supporto al nucleo familiare e ai singoli individui, attivando la rete territoriale dei servizi di emergenza (vitto e alloggio, prima tutela sanitaria, protezione, care giving di sollievo, servizi domiciliari per dimissioni ospedaliere "protette", trasporti, etc). Il servizio agirà in rete anche con il 112 in caso di necessità di natura sanitaria, di ordine pubblico, per l'intervento dei VVFF).

Nel caso in cui si rilevino beneficiari privi di iscrizione anagrafica, anche a seguito di cancellazione, sarà attivato un servizio di supporto amministrativo e di fermo posta come previsto dal nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023.

Art. 3. I Soggetti Destinatari degli Interventi

Persone e famiglie in condizione di emergenza sociale dovuti (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo):

- inagibilità temporanea o definitiva dell'abitazione (es. incendio o evacuazione);
- violenza interna al nucleo familiare nei confronti di uno o più componenti;
- assenza di un luogo idoneo in cui dimorare nell'immediato;
- sfratto esecutivo;
- dimissioni da ospedale di persone senza dimora o con dimora non idonea alla situazione
- care giving o baby-sitting di emergenza
- trasporto sociale emergenziale
- necessita di isolamento sociale
- isolamento domestico (servizi a domicilio)
- evento "traumatico" di natura psicologica
- distacco utenza per varie morosità
- degenerazione età e isolamento

Art. 4. Gli Interventi di Pronto Intervento

Potranno essere previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Trasporto di emergenza
- Supporto psicologico
- Vitto e alloggio
- Servizi igienico sanitari
- Assistenza care giving
- Sollievo emergenziale

Art. 5. La procedura amministrativa della Coprogettazione del servizio

La presente procedura è svolta seguendo le Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli Artt. 55-57 del D.lgs. N.117/2017 (Codice del Terzo Settore) approvate con Decreto Ministeriale 72 del 31 03 2021. Tra le forme di coinvolgimento è prevista la procedura della Co-progettazione.

La procedura amministrativa della co-progettazione è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti.

La Corte Costituzionale con Sentenza 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa», *alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria».*

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura *“non si basa sulla corresponsione di prezzzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi*

e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

In ultimo, l'articolo 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, aggiornato dal Decreto Semplificazioni, prevede che alle **forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.**

La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della Legge 241 / 1990.

Art. 6. Soggetti Proponenti

Possono Manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali
- le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

Iscritti da almeno 6 mesi nei rispettivi Albi o Registri riconosciuti dalla PA ovvero iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore.

Art. 7. Requisiti di partecipazione

I Soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere formalmente costituiti;
- b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17;
- c) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
- e) non avere nessun rappresentante legale condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrarre con la P.A.;

- f) non avere nessun rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- g) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- h) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- i) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- j) essere in possesso di partita IVA/ codice fiscale;
- k) avere sede legale o l'ubicazione di almeno una sede operativa nel territorio della provincia di Roma;
- l) svolgere o aver svolto, per almeno 2 anni, le attività oggetto della candidatura;
- m) devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno dei Comuni della Provincia di Avellino, per almeno l'ultimo biennio, nell'attuazione di interventi oggetto della candidatura o ad essi assimilabili.

Art. 8 – Risorse e Monitoraggio

Il Consorzio contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione una somma massima pari ad € **343.075,49** (trecentoquarantatremilasettantacinque/49) onnicomprensiva a valere come di seguito:

- Sovvenzione PON, Progetti Interventi Sociali (PrInS) pari ad € 75.833,12;
- Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP 2020) pari ad € 45.000,00;
- Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP 2021) pari ad € 170.000,00;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2018) pari ad € 13.136,33;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2019) pari ad € 13.224,35;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2020) pari ad € 13.224,35;
- Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (QPEFP 2021) pari ad € 12.657,34;

L'importo previsto è da considerarsi la somma massima riconoscibile per la realizzazione degli interventi, riferita a spese effettivamente sostenute e rendicontate come indicato di seguito.

Con tale importo sono soddisfatti tutti gli oneri delle attività di co-progettazione e di realizzazione del progetto.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, l'ETS metterà a disposizione proprie risorse strumentali (strutture, attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, che dovranno essere individuate nella proposta progettuale.

Le modalità di gestione delle risorse e delle attività verranno regolate dalla Convenzione che sarà sottoscritta dal Consorzio con il Soggetto individuato quale attuatore del progetto. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Il soggetto attuatore dovrà quindi provvedere, oltre che ad un monitoraggio costante del progetto, alla rendicontazione dell'attività svolta, secondo le indicazioni fornite di seguito, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati nella co-progettazione. La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto.

Le spese rendicontabili sono le seguenti: 1) spese di personale; 2) spese vive e documentate per la gestione del servizio/i; 3) eventuale rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione/Ente esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate; 4) oneri relativi alle spese assicurative, ex art. 4 L.266/91 e ss.mm.i.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto indicato dalle Linee guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà ed Estrema Povertà e dal Progetto PON PRiNs e con le modalità e le tempistiche definite dal progetto;

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto, a scadenze periodiche che terranno conto delle indicazioni definite dal soggetto capofila.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità. Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

Art. 8 Presentazione della Manifestazione di interesse

La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'allegato format entro le ore 12.00 del 28/07/2023, tramite PEC all'indirizzo **protocollo@pec.conorziosocialepomeziaardea.rm.it**, e la dicitura "**Manifestazione di interesse - PIS**".

La proposta di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

(1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello riportato all'Allegato B, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale.

In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva (la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta:

- se raggruppamento costituito, dal legale rappresentante/procuratore dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

- se raggruppamento costituendo, da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei membri dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

(2) Documento progettuale di massima sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto proponente, redatta secondo l'**Allegato C** contenente un'ipotesi di programmazione di dettaglio e di ulteriore articolazione e declinazione operativa del progetto per cui si presenta la candidatura, sulla base di quanto indicato agli articoli 1 e 2. La proposta progettuale (PP) dovrà essere elaborata muovendo dai contenuti progettuali del presente Avviso, posto a base della procedura, dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (Criteri di valutazione), con particolare riguardo agli elementi di arricchimento proposti, indicando le risorse aggiuntive al budget di progetto dell'Amministrazione, messe a disposizione del soggetto attuatore partner. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti.

(3) Quadro riassuntivo della proposta progettuale e quadro economico;

(4) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;

(5) Curriculum delle attività del soggetto proponente;

(6) Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;

(7) Elenco del proprio organico professionale completo di curriculum vitae, mansioni e qualifiche.

Art. 9. Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un'apposita Commissione nominata successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda in cui manifestano il loro interesse a co-progettare insieme al Consorzio.

La commissione valuterà le offerte progettuali relative ai servizi oggetto dell'avviso.

Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. Il Consorzio si riserva di non selezionare il soggetto gestore qualora valuti la sede proposta per il servizio non adeguata. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: 100. Punteggio minimo richiesto: 70. Il punteggio minimo, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri di valutazione secondo la seguente tabella:

Fasi progettuali	Proposta Progettuale	Punti
Promozione del servizio		5

Attivazione Centrale telefonica di rilevazione		20
Attivazione sistema integrato territoriale di rilevazione		10
Interazione organizzativa con Segretariato sociale		10
Valutazione emergenze e Progettazione interventi		15
Segnalazione ad altre Istituzioni		5
Erogazione interventi Costruzione Rete territoriale PIS		15
Interazione organizzativa con Servizio sociale ordinario		5
Certificazione fine emergenza		2
Organizzazione e Gestione post emergenza		3
Compartecipazione ai costi progettuali da parte del Soggetto Proponente	Punti = Valore della compartecipazione / Valore massimo della compartecipazione offerta per 10	10

Art. 10 - Tavolo di co-progettazione e CONVENZIONE

A seguito dell'esito della valutazione, verrà costituito con i soggetti del Terzo Settore selezionati e con personale incaricato dall'ATS, un tavolo di co-progettazione, finalizzato alla predisposizione delle proposte progettuali, complete in ogni loro parte, secondo le indicazioni

dell'avviso e del piano operativo e dei documenti da questi richiamati, in base al seguente cronoprogramma:

- 1° tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il 31/07/2023 alle ore 10:00
- 2° tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il 10/08/2023 alle ore 10:00.

Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS designato, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un Progetto definitivo (PD) degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta progettuale.

Il progetto definitivo (PD) conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di coprogettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale (PP) presentata dal Soggetto selezionato, quali i criteri per la formazione dei costi e delle risorse aggiuntive proposte, nonché gli elementi essenziali delineati dal Comune in sede di Documento Progettuale (DP).

Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.

Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà a) intraprendere un percorso analogo con l'ente con il successivo miglior punteggio in graduatoria o b) revocare l'intera procedura. Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner, che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.

L'Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

1. Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'Ente selezionato quale Attuatore Partner (EAP) sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in allegato (Allegato D).

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Consorzio e l'EAP per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva

Con la stipula della Convenzione, il Consorzio inviterà il Soggetto selezionato/partner a:

- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, il relativo atto costitutivo;

- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire la garanzia definitiva nelle forme previste nello schema di convenzione.

Il Consorzio si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).

La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di rimborso al partner dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, il Consorzio trasferirà all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

L'ETS sarà altresì tenuto a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Art. 11 – Durata della Coprogettazione

La durata della convenzione relativa alla co-progettazione per i servizi e gli interventi che sarà stipulata tra il Consorzio e il soggetto privato individuato, decorrerà dalla data del 1 settembre 2023 e fino al 31 agosto 2025 eventualmente rinnovabile per ugual periodo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi servizi e interventi —attualmente non previsti — essi saranno oggetto di riapertura della co-progettazione. Il costo di tali interventi e servizi aggiuntivi non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione/accordo di collaborazione e la loro effettiva realizzazione resterà comunque subordinata alla previa approvazione da parte della competente struttura regionale.

Art. 12 – Modalità di erogazione

Il finanziamento sarà erogato al soggetto proponente individuato, con le seguenti modalità:

1. Anticipo pari al 30% dell'ammontare complessivo del finanziamento, all'atto di sottoscrizione della convenzione, verificata la formale trasmissione della

comunicazione di inizio attività da parte della competente struttura dell'Ente Promotore;

2. il primo acconto, pari al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettiva spesa di almeno il 75 % della somma erogata all'avvio delle attività;
3. il saldo finale del restante 20% del finanziamento a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida a fini fiscali giustificativa delle sostenute per l'intero ammontare.

Art. 13 – Norme per la rendicontazione

La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all'Ente Promotore della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell'intervento del rendiconto finale delle spese sostenute.

Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione dell'Ente Promotore.

È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l'addebito del pagamento, effettuato tramite POS.

Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo.

L'importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

Art. 14 – Revoca o riduzione del finanziamento

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente e in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione, l'Ente Promotore, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui l'attività svolta risulti utile e coerente con gli obiettivi del finanziamento potranno essere riconosciute esclusivamente le somme relative alla porzione di attività già realizzata.

Art. 15 - Obblighi del beneficiario

Il beneficiario si obbliga, pena la revoca del finanziamento:

- a. all'attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Distretto Rm 6.4 anche nelle more della stipula della convenzione. Al momento dell'assunzione dell'incarico, saranno altresì tenuti a garantire un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione;
- b. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritto;
- c. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dall'Ente Promotore, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
- d. rendere tracciabili i flussi finanziari relativi al finanziamento concesso, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
- e. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto senza preventiva e tempestiva comunicazione all'Ente Promotore per l'eventuale autorizzazione delle stesse;

Il mancato rispetto da parte del beneficiario anche di uno soltanto degli obblighi di cui sopra, comporterà la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme percepite.

Art. 16 - Cause di esclusione

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

- a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

Art. 17 - Obblighi in materia di trasparenza e Informativa sul trattamento dei dati personali

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità "Regolamento"), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, ivi inclusa la stipula della Convenzione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione procedente e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.

Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.

Art. 18 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241 del 1990 e sue modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dott. Giovanni Ugoccioni.

Per informazioni circa la presente procedura l'Ufficio di Piano è disponibile per informazioni al numero telefonico di seguito riportato: 06/91146323 e all'indirizzo di posta elettronica dedicato: fondopoverta@consorziosocialepomeziaardea.rm.it

Art. 19 – Verifiche e controlli

Il Consorzio effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto.

In ordine alle verifiche delle spese presentate a rimborso il Comune potrà procedere ad accessi e controlli riguardanti la regolare ed ordinata tenuta della contabilità da parte del soggetto affidatario.

Il Consorzio provvede, nell'ambito di durata della convenzione relativa alla presente procedura, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.

L'Ente potrà inoltre procedere a verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella contabilità dell'affidatario.

Art. 20 - Elezione di domicilio e comunicazioni e norme di rinvio

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme normative vigenti nella materia.

Art. 21 – Indicazioni del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Velletri.

Pomezia, li

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Ugoccioni